S.P.Q.R.

STATVTI
DELLA VENERABILE COMPAGNIA DELLA SACRATISS. IMAGINE DEL S.MO SALVATORE AD SANCTA SANCTORVM DI ROMA.

IN ROMA

Nella Stamperia della Reu. Cam. Apostolica.

M. DC. VIII.

CON LICENZA DE' SIG. SVPERIORI.

STATVTI DELA VENERABILE Compagnia della Sacratiſſima Imagine del Santiſſimo SALVATORE ad Sancta Sanctorum di Roma.

PROEMIO.

V ſtimata ſempre coſa degna di giuditio il mantenere, e mutare le leggi ſecondo la diuerſità de' tempi, & conforme alla proportione della varietà de' coſtumi humani, Et alcuni che ſi perſuaſero di poter gouernare le Republiche con ordini immutabili, furono in breue ſcoperti dall'eſperienza delle coſe più toſto indiſcreti che ſauij; Non ſarà dunque da riprendere la V.en. Compagnia della Sacratiſſima Imagine del Santiſſimo SALVATORE *ad Sancta Sanctorum di Roma, ſe ammaeſtrata dalla neceſſità, & dall'vtilità, che richiede il bene, & il profitto dell' honor di DIO, & dell'aiuto del proſſimo hà riſoluto concordemente*

in publica Congregatione, sotto il dì 22. di Luglio M D C V I I. ordinare alli Signori Vincenzo Capocci, Francesco della Molara, e Paolo Mellini Guardiani di essa, che insieme con il Signor Francesco de Rustici Camerlengo, & otto Gentil' huomini à loro elettione, douessero ridurre à miglior forma li Statuti di detta Compagnia, restringendoli, & ampliandoli per commodità, & sodisfattione di tutti nel presente volume, come hanno fatto con li Signori Ciriaco Mattei, Tiberio Astalli, Fabritio Boccapaduli, Prospero Iacouacci, Giouan Francesco Salamonio, Fabritio Nari, Marc' Antonio Vitelleschi, & Baldassare Paluzzi Albertoni, eletti à questo effetto, da' detti Signori Guardiani, sotto 'l dì 28. del detto mese di Luglio. Del tutto confidano douer riportare gratitudine, & lode vniuersale; poiche essendosi il Nostro Signor' istesso compiacciuto per simili ragioni di migliorare nel nuouo, alcune cose del vecchio Testamento, non sarà senon grato, & lodeuole, che la sudetta Compagnia habbia in ciò seguitato l'essempio del vero Saluatore.

DELLE QVALITA DELLI OFFITIALI.

I Offitiali principali, che hãno da gouernare questa Cõpagnia sono tre Guardiani, doi Sindici, vn Camerlengo, di più altri minori, come i Quattordici de Rioni, & altri, de' quali si fa mentione di sotto à suo luogo. 1

Durarà l'offitio di ciascheduno ordinariamẽte vn'anno, saluo che di vno de' Guardiani, quale si deue confermare per vn'altr'anno, & del Secretario, che dura tre anni, & d'altri offitiali de' quali si dirà à suo luogo in separati Capitoli. 2

Quello à chi sarà dato vn'offitio non lo rifiuti, nè accettato lo lasci senza impedimento legitimo; sotto pena di non esser eletto all'offitio rifiutato, ò lasciato, nè ad altri offitij per dieci anni, se li Guardiani di quel tempo non haueranno dechiarato nelli atti del nostro Secretario l'impedimento esser stato legitimo. 3

4 All'offitio de' Guardiani, Sindici, Camerlengo, & quattordici, non possa esser nominato alcuno, che per tre anni immediatamente precedenti sia stato nel medemo offitio.

5 Non possa esser eletto Guardiano, Sindico, ò Camerlengo, minore di trent'anni, nè che habbia padre, figli, nè fratelli, ò nepoti carnali, che tenghino in affitto Casali della Compagnia, ò in qualsiuoglia modo habbiano lite, ò debito con la Compagnia, ò con Guardiani, come heredi, ò amministratori de' Collegi, maritaggi, ò beni d'altri lasciati in gouerno alla Compagnia, ò Guardiani.

6 Non possa esser Guardiano, ò Camerlengo, chi hà somigliante carico nella Compagnia del Confalone, S. Giacomo dell'Incurabili, Annuntiata, ò Trinità di Ponte Sisto, & ogni nominatione, ò estrattione de' detti fatta, s'intenda ipso iure nulla.

7 Il giorno deputato all'elettione di tutti li offitiali, sia il Lunedì, Festa seconda di Pasqua di Resurrettione, il luogo sia il Collegio di Capranica.

Acciò

Acciò che da DIO cominci questa attione la quale hà d'hauere per fine solo il seruitio di Sua Diuina Maestà, la mattina del sudetto Lunedì di Pasqua nella Cappella del sudetto Collegio si celebri la Messa, chiedendo dalla Diuina Maestà lume, & forza per esseguire quello, che sarà suo maggior seruitio. 8

Il dopò desinare à hore 19. li Fratelli della Compagnia si congreghino nella sala grande dell' istesso Collegio, & iui tutti insieme di nouo inuochino lo Spirito Santo dicendo l'Hinno *Veni Creator Spiritus*, & sua Oratione, dipoi si proceda all'elettione delli quattordici de' Rioni nel modo seguente. 9

Elettione de' Quattordici.

EScano di sala tutti, restando solo l'Illustrissimi Signori Cõseruatori, & Priore de' Caporioni, à questo effetto specialmente chiamati, li Guardiani, Sindici, & Camerlengo della Compagnia, come necessarij all'elettione da farsi, il Procuratore per risoluere qualche dubio, che po- 10

telle nascere, & il Secretario per notare, & rogarsi dell'elettione, & estrattione, & per dare la Bossola, & li Fratelli del Rione de' Monti, con li quali si hà da dare principio à tal'elettione.

11 Il Secretario numeri, & scriua tutti li Fratelli presenti del detto Rione, & quanti saranno, tante palle ponga dentro la Bossola, delle quali tre siano Turchine, & tutte l'altre bianche.

12 Subito l'istessi Fratelli cauino à sorte, vna per vna di dette palle, & quello à chi tocca la Turchina, nomini per Quattordici vn Gentil' huomo del suo Rione, delli presenti, che sia maggiore di trent'anni, & ciò nell'orecchia del Secretario, quale di mano in mano scriuerà li nominati.

13 Publicati che siano tutti tre insieme, il Secretario facci vn'altra bussola di doi palle bianche, & vna Turchina, & ciò fatto, ciascuno delli tre nominati cauerà la sua, & quello à chi toccarà la Turchina sarà il Quattordici del Rione de' Monti, per vn'anno seguente; come se da tutto il corpo della Compagnia fosse stato eletto.

14 Fatta l'elettione del Rione de' Monti, escano li Fratelli del detto Rione, & si chiamino quelli

del

del Rione ſeguente, & così di mano in mano ſeguitino gli altri Rioni, & ſi ſeguiti il medeſimo modo di elettione, & eſtrattione in ciaſcheduno, come ſi è detto di quello de' Monti.

Subito che ſarà eletto, ò eſtratto come di ſopra, ciaſcuno delli detti Quattordici debba eſſere accompagnato dalli due Sindici, in vna delle due camere à queſto effetto deputate, & in difetto d'alcuni di eſſi Sindici li Guardiani nominino due altri Gentil'huomini, che accompagnino detti Quattordici in vna delle dette due Camere, nelle quali non vi poſſino ſtare altri, nè parlargli, quali Camere debbano ſtare ſerrate à chiaui, & le chiaui d'eſſe debbano ſtare in mano de' Sindici, ò di quelli, che accompagnaranno detti Quattordici, & li primi ſette Quattordici delli primi ſette Rioni debbano ſtare in vna delle dette due Camere, & gli altri ſette delli ſette Rioni ſuſſeguenti debbano ſtare nell'altra Camera. 15

Non può votare chi non hà almeno 15. anni, & niuno poſſa nominar ſe ſteſſo per qualſiuoglia offitio, & neſſuno delli Quattordici poſſa eſſere nominato per Guardiano, Sindico, ò Camerlēgo. 16

17 Se in alcun Rione fussero meno di sette Fratelli, si pigli dal Rione per ordine susseguente il supplimento, & se da quello anchora non si potesse finire di supplire, si pigli dall'altro, che segue per ordine, & mancando di tutti si ricominci da capo, secondo l'istesso ordine, per il detto supplemento, sino che si facci il detto numero di sette, etiam di più Rioni insieme, doueranno però li Fratelli de gli altri Rioni, caso che ad alcuno di loro toccasse la palla Turchina hanominare delli presenti del Rione al quale haueranno supplito quelli, che saranno più meriteuoli, douendo li Quattordici esser informati de gli huomini, case, & ammalati del suo Rione.

18 Non essendoui di qualche Rione almeno tre Fratelli, si piglino dal Rione per ordine susseguente, sin'al detto numero di tre, & di quelli si caui à sorte il Quattordici, quale douerà essere quello, che hauerà la palla Turchina, etiam che sia di Rione estraneo, douendo li Quattordici essere cauati à sorte, come s'è detto.

19 Finita detta elettione li Guardiani accompagnino li Signori Conseruatori, & Priore de' Ca-

porioni, & partendosi anco tutti gli altri restino soli li Quattordici eletti dalli Rioni con li Guardiani, & Camerlengo, & Procuratore, & Secretario, come s'è detto di sopra.

Li Guardiani, Camerlengo, & altri offitiali a' quali spetta, auanti che si faccino le nominationi infrascritte, giurino in mano del Secretario di procedere senza alcun rispetto, interesse, gratia, ò affetto humano, con hauer solamente l'occhio al seruitio di DIO, & all'vtilità della Cõpagnia. 20

Confirmatione d'vno de' Guardiani, & elettione de' Guardiani, & Sindici.

VOlendo la Congregatione generale confirmare li Guardiani, & li Offitiali annali, la confirmatione si facci à voti segreti di bussola, la quale debba stare in vn Tauolino apartato dalla Tauola de' Guardiani, con l'assistenza sola del Secretario, & di due Deputati, da eleggersi da' Guardiani, con questo che detti Guardiani, & Offitiali non possino votare in quell'atto della referma, & li due terzi vincano, & sia di niun 21

valore se si facesse altrimenti, esclusa à fatto la viua voce.

22 Non volendo la Compagnia confermare, come di sopra: ma procedere all'elettione de' nuoui Guardiani, primieramente si confermi vno delli due Guardiani, che saranno stati manco tẽpo in offitio, in questo modo, cioè si scriuano li nomi de' detti due Guardiani in due bolettini, quali bolettini si rotolino, & si mettano nella bossola, dalla quale vn'orfanello, ò putto ne caui à sorte vno, & quello delli detti due Guardiani, che sarà scritto in detto bolettino, che hauerà cauato à sorte detto orfanello, ò putto, sia il Guardiano confirmato per l'anno seguente. & se vno d'essi fosse mancato auanti la fine delli primi sei mesi s'intenda in luogo suo esser surrogato senz'altro quello, che delli rimasti in bossolo haueua hauuti più voti nella elettione, & essendo mancato dopò li sei mesi non si facci altra estrattione: ma bastino li due, delli quali s' intenda confirmati per l'anno seguente quello, che sarà stato manco tempo in offitio.

23 Fatta la detta confirmatione ciascheduno de'

Guardiani, Camerlengo, & Quattordici, che si trouarãno presenti à quest'atto nominino vn Gẽtil'huomo per vno per Guardiano, in mano del Secretario, quali così nominati da detti Guardiani, Camerlengo, & Quattordici presenti si scrutinino a voti segreti, & li due che haueranno più voti s'intendano, & siano eletti per Guardiani per vn'anno seguente, & gli altri due per Sindici, & se a caso fossero più, che hauessero li voti pari, ricorra la bossola la seconda volta di quelli, che haueranno li voti pari del maggior numero, & di nouo ritrouandosi pari la terza volta si cauino a sorte, & il resto della bossola resti sigillato in mano del Segretario, per ogni occorrenza, che potesse venire, & nõ possa esser eletto per Sindico niuno, che sia padre, figliuolo, fratello, ò nepote carnale di quelli, che douerà sindicare.

Elettione del Camerlengo.

LI Guardiani, & Camerlengo nominino in mano del Secretario tre Gentil'huomini Romani, ricchi, & atti a quest'offitio di Camer- 24

len-

lengo maggiori di 30. anni, quali non ſiano figliuoli di famiglia, e tutti li Quattordici inſieme ne nominino tre altri Gentil'huomini, come di ſopra, ò d'accordo, ò a voti ſegreti, in mano del Secretario, quali ſei così nominati da detti Guardiani, Camerlengo, & Quattordici ſi ſcrotinino a voti ſegreti, & quello c'hauerà più voti s'intenda, & ſia eletto per Camerlengo, per vn'anno ſeguẽte, & ſe a ſorte foſſero più, che haueſſero li voti pari debba ricorrere la boſſola la ſeconda volta tra quelli, che haueranno li voti pari del maggior numero, & di nouo trouandoſi pari la terza volta ſi cauino a ſorte, & gli altri cinque reſtino nella boſſola ſigillata, acciò quello che hauerà più voti ſi poſſi ſurrogare in luogo del Camerlengo eletti in euento che mancaſſe in qualſiuoglia modo fra l'anno.

Elettione & offitio de' deputati a' Caſali.

25 LI Guardiani fra 15. giorni, dopò le Feſte di Paſqua di Reſurrettione, nella Congregatione generale a queſto effetto chiamata, nomi-

nino dieci Gentil'huomini prattici, per interuenire alli affitti de' Casali, a tutti frutti, & alle alienationi de' beni, quali dalla medema Congregatione à voti segreti si riduchino al numero di quattro, quali debbano esser deputati alli Casali, & alle alienationi, come di sopra, per vn'anno d'auuenire, & debba almeno vno di loro caualcare a riuedere li Casali della Compagnia, insieme con il Guardiano deputato, & con il fattore, quando sarà chiamato.

Visitatore de gl'Infermi.

26 NElla medema Congregatione generale li detti Guardiani nominino altri dieci Gentil'huomini per Visitatori de gl'Infermi, quali a voti secreti, come di sopra, si riduchino al numero di quattro, & li detti quattro così ridotti debbano essere Visitatori de gl'Infermi per l'anno seguente, l'offitio de quali Visitatori sia, visitare almeno due volte la settimana gli Hospedali della Compagnia, & gl' Infermi, che in essi saranno, & procurare che detti infermi siano gouerna-

ti bene, & anco visitare li Fratelli infermi con il debito amore, & charità, & portare a spese della Compagnia, a ciascheduno, vn pane di zuccaro fino, o vero sei giulij, secondo che parerà a loro, & vna, & più volte fino alle tre, in caso di necessità.

Del modo di correre la bossola nelle Congregationi generali.

27 NElla Cõgregatione generale in caso di discordia non si neghi la bossola, etiam dimãdata da vn solo.

Elettione del Secretario.

28 LI Guardiani, Sindici, e Camerlengo intimati, ò maggior parte di essi, tra Fratelli della Compagnia, se vi sarà idoneo, se non fuori della Compagnia, eleggano per Secretario vno esperto, fedele, & sofficiente Notaro matricolato, & li assegnino competente salario, durarà l'offitio suo tre anni continoui, & più, a beneplacito delli offitiali, che saranno pro tempore.

Elettione de' Priori de' Preti.

LI Guardiani fra 15. giorni dopò la loro elettione, eleggano due Priori de Preti, vno delli Benefitiati di S. Gio. Laterano, da nominarsi dal Capitolo, & l'altro de Curati delle Chiese Parrochiali di Roma. 29

Dell'offitio de' Guardiani.

LI Guardiani siano capo, & guida della Cõpagnia, & come tali ogn'vno con riuerenza gli obedischi nelle cose della Compagnia, & quãdo si dice Compagnia, s'intende tutto quello, ch'appartiene ad essa; come Hospedali, Collegij, Chiese, Cappelle, Beneficij, Iuspatronati, Beni, Maritagi, Negotij, opere pie, & qualsiuoglia altra attione, affare, o cosa di quella. 30

Li Guardiani dopò Pasqua di Resurrettione, il sabbato auanti che entrino in offitio, vdita la Messa nella Chiesa dell'Hospedale, in mano del Notaro, con il rogito di lui; come di nostro Secretario, giurino di essercitar l'offitio, & di ammini- 31

ſtrare, mantenere, difendere con fedeltà, & ſolleci tudine, in giuditio & fuori, le robbe, coſe, & ragioni della Compagnia, & fare ogn'altra coſa, che giudicaranno eſſere a laude di ſua Diuina Maeſtà, ad honore, accreſcimento, & conſeruatione della Compagnia, & conſolatione de poueri, & di perſone miſerabili, che ad eſſa ricorreranno per aiuto, giurino anchora d'oſſeruare diligentemente, & di fare con ogni loro potere, che altri oſſeruino ſenza qualſiuoglia intereſſe humano, li preſenti Statuti, & ordinationi, & quelli che per l'auuenire ſi faranno.

32 Soli li Guardiani habbiano auttorità di ordinare le Congregationi generali, & particolari, nella generale comprendendo tutti gli offitiali, hanno da eſſere almeno trenta, & ſe la prima volta non vi foſſe il numero ſudetto di 30. ſi chiami per la ſeconda, nella quale baſti il numero di 25. & mancando nella ſecōda il numero di 25. ſi chiami la terza, & baſti il numero di venti, & nelli bollettini, che ſi mandano alli Fratelli per detta Congregatione, vi ſi debba mettere, che è per la ſeconda, ò terza volta, ſecondo che ſarà,

con le relationi delli mandatarij, & le delibera-
tioni così fatte, si habbiano, come se fossero fatte
da tutta la Compagnia.

Perche nelle Congregationi particolari ancho- 33
ra alle volte li Fratelli chiamati non si congre-
gano; acciò li negotij della Compagnia non pa-
tiscano, si ordina, che intimati per la seconda vol-
ta quelli che interuerranno, ò la maggior parte
di essi, possa fare risolutione, quale sia valida;
come se fosse fatta da tutti.

Alli Guardiani soli tocca di proponere li ne- 34
gotij della Congregatione particolari, & nelle
generali quelli soli, che saranno prima stati ben
discussi, & risoluti dalla maggior parte della Cō-
gregatione ordinaria.

Ammonischino, & faccino ammonire li Fra- 35
telli scandalosi, & ciò non bastando, riferiscano
alla Congregatione generale, alla quale si riserua
il raderli dalla Compagnia, & occorrendo alcun
disparere tra Fratelli in Congregatione, sarà cura
delli Guardiani di metterli d'accordo, & quelli ta
li siano obligati sottoporsi alla dechiaratione,
& sodisfattione delli Guardiani; sotto la me-

dema pena, ad arbitrio come di ſopra.

36 Siano gouernatori, & amminiſtratori di tutti li beni mobili, & ſtabili della Compagnia, conforme alli preſenti Statuti, & ſiano obligati nel principio del loro offitio far inuentario di tutte le ſcritture, & robbe mobili, & ſtabili della Compagnia, & confrontarle con quelle dell' anno antecedente: & auuertino che li ſtabili confrontino con il Cataſto.

37 In giuditio, & fuori di giuditio agitino, & riſpondino in nome della Compagnia, & faccino la cauſa di eſſa migliore.

38 Habbiano pieniſſima auttorità di fare ogni ſorte de contratti in vtilità del luogo, ſecondo il loro arbitrio, eccetto l'alienationi, & locationi a tempo de beni ſtabili, nelli quali doueranno oſſeruare li Capitoli, di ſotto a ſuo luogo notati.

39 Solo li Guardiani ordinino li pagamenti, & ſpeſe, & inſieme con il Camerlengo ſiano obligati interuenire a tutte le compre di qualche momento, che ſi faranno per ſeruitio delli detti Hoſpedali, & loro famiglia, & non interuenendoci, nel ſindicato debbano eſſer condennati del loro

proprio, a tutto quel danno, che li Hospedali per tal mancamento ne haueranno patito.

Sarà cura loro ordinare li mandati, quali saranno sottoscritti almeno da due di loro, essendo prima stati sottoscritti dal Computista, & Mastro di casa delli Hospedali, cō il fiat mandatum di quel Guardiano, che ha la cura della casa. 40

Il primo Guardiano douerà tener le chiaui della Sacratiss. Imagine del Sātissimo Saluatore, delle Teste delli Santissimi Apostoli, & li sigilli della Cōpag. & vna delle chiaui del suo Archiuio. 41

Non possino in alcun modo riceuere danari, ò beni della Compagnia.

Eleggano tutti li ministri, & officiali delli Hospedali, tanto huomini, come donne, Sacerdoti, & laici, & li rimouano a loro beneplacito. 42

Habbiano cura, & sollecitino di continuo che il sollecitatore, & procuratore faccino spedire le liti, & cause, & si riscotino con sollecitudine li crediti dall'essattore. 43

Sarà parimente cura loro, che si mettano al protocollo tutti gl'Instrumenti della Cōpagnia dal Secretario, & che si mettano nel libro delle 44

piante

piante tutti li ſtabili, che s'acquiſtaranno.

45 Similmente haueranno cura che il Computiſta tenga vn libro doue ſiano ſcritti tutti li beni della Compagnia, conforme a gl'Inſtrumenti, & in ſomma operino che tutti gli offitiali, & miniſtri della Compagnia faccino diligentemente il loro offitio, & ſe alcuno di loro mancaſſe lo rimouano, eccetto il Secretario, quale facendo mancamento notabile, etiam duranti li tre anni, poſſi eſſer mutato nel modo che è ſtato eletto, & nell'elettione dell'altro oſſeruino, quanto nel Capitolo ſudetto ſi contiene.

46 Siano Gouernatori, & Amminiſtratori de' Collegij Capranica, Nardino, & Criuello, li viſitino, conforme alli loro Statuti, & procurino che li ſcolari d'eſſi viuano bene.

47 Nelle preſentationi, & ammiſſioni delli ſcolari di Capranica, Nardino, & altre coſe ſpettanti a detti luoghi, che dependono dalla Compagnia facciano eſſattamente oſſeruare li Statuti di ciaſchedun luogo, & li viſitino più ſpeſſo che poſſono.

48 Habbino cura che ſi mantenghi nell'Archi-

uio,insieme con l'altre scritture, vn libro,nel qua le siano descritte tutte le Cappelle, & Beneficij, che sono de Iurepatronatus della Compagnia, ò di essi Guardiani,con le loro presentationi,& entrate, & procurino che li presentati pro tempore diano in mano del Secretario, & si riponghino nell'Archiuio gl'Instrumenti publici delle Institutioni,o Cappelle,o Beneficij a' quali sarãno stati presentati, con l'Inuentario di tutti li beni, & scritture loro, & pongano l'Imagine del Santissimo Saluatore, & l'Inscrittione con l'arme di quelli benefattori, che hanno lasciato detto Iuspatronatus, a spese della Compagnia,in luogo patente delle dette Cappelle,o beneficij,affine che del Ius patronatus si conserui la memoria.

49 Visitino, o faccino almeno visitare ogn'anno, li sopradetti luoghi, dal dì della loro creatione per tutta l'Epifania seguente, & visitino più spesso che potrãno, gli Hospedali della Compagnia, & almeno due volte l'anno, le case delle vedoue, che stanno sotto il loro gouerno, & vna volta l'anno, tutti li stabili della Compagnia.

50 Faccino annotare tutti gli oblighi della Com-

pa-

pagnia; come funerali, officij, maritaggi, & quelli adempire a' suoi debiti tempi.

51 Faccino fare tutte le processioni, & particolarmẽte nell'aprire, & serrare la Sacratiss. Imagine del Santissimo Saluatore, siano presenti a tutti questi oblighi, se non haueranno impedimento legitimo.

52 Subito, hauuta notitia della morte d'alcuno Fratello della Compagnia, faccino celebrare vna Messa per l'anima sua, nella Chiesa dell'Hospedale.

53 Debbano, almeno vna volta il mese, far intimare vna Congregatione, per le liti, & cause della Compagnia, nella quale v'interuenghino essi Guardiani, il Camerlengo, il Sollecitatore, Procuratore, Essattore, & il Fattore della Cõpagnia.

54 Finito l'anno, stiano a Sindicato, & tra quindici giorni, doppo la fine del loro offitio, consegnino alli noui Guardiani, per Inuentario, Reliquie, Ori, Argenti, & altre cose, solite stare nel Cassone Ferrato, di cui essi tengano le chiaui, e tutti li paramenti d'altare, robbe destinate per celebrare, & altre cose simili, solite stare nella Sacristia

dell'Hospedale, le chiaui della quale parimente stiano appresso di loro.

Dell'Offitio de' Sindici.

LI Sindici auanti che sindichino gli Offitiali, & Ministri, che doueranno sindicare, giurino di sindicare con ogni diligenza, & fedeltà, senza alcun rispetto humano, amore, timore, ò interesse, tutti quelli, che haueranno da sindicare, & astringano detti Offitiali, & Ministri, a dare li libri della loro amministratione fra il termine di quindici giorni, & sindicarāno Guardiani, Camerlengo, & altri Offitiali, & Ministri, li quali siano obligati nel sudetto termine, dare detti libri alli sudetti Sindici, acciò possino cō diligenza fare il loro sindicato. 55

Chi hauerà mancato, o fatto qualsiuoglia sorte di fraudi, lo condennaranno al doppio, & la pena si applichi alli Hospedali sudetti. 56

Dalla sentenza de' Sindici non si possa appellare, dire di nullità, ò in qualsiuoglia altro modo ad altri Giudici reclamare, se prima non hauerà 57

esseguito, & obedito conforme al giudicato.

58 Li Sindici precedino al Camerlengo,& sindichino li Guardiani, Camerlengo,& altri Offitiali, & Ministri sudetti, fra vn mese, dopò la loro creatione, & diano la sentenza sindicatoria nella prima Congregatione generale, da farsi quando parrà alli Guardiani.

Dell'offitio del Camerlengo.

59 IL Camerlengo nell'istesso tempo, modo, & luogo, che giurano li Guardiani, giuri di fare le cose spettanti all'offitio suo con ogni diligenza, & fedeltà, & di render buono, fedele, & real conto di tutto quello che maneggiarà; & riceua li danari subito che sono riscossi dall'essattore.

60 Interuenga a fare tutte le compre di qualsiuoglia cose per minime che siano, che bisognaranno per seruitio de gli Hospedali,& loro famiglia, & stabilischi tutti li prezzi di esse cose, & contrauenendo in cosa alcuna a questo Capitolo,nel sindicato debba esser condennato del suo proprio, &

tut-

tutto quel danno, che per tal mancamẽto gli Hospedali ne haueſſero patito.

61 Tenga ben'ordinati li libri dell'entrata, & del l'vſcita, non paghi danari ſenon cõ mandati ſottoſcritti almeno da due Guardiani, dal Computiſta, & dal Maſtro di caſa de gli Hoſpedali, li quali ſcriua, & regiſtri nel libro de' mandati.

Dell'offitio de' Quattordici.

62 LI Quattordici interuenghino alla creatione de' Guardiani, Sindici, & Camerlengo, cõforme alli Capitoli ſopra ciò fatti, alle proceſſioni della Compagnia, alle Congregationi per le ammiſſioni delli Scolari Romani del Collegio di Capranica preſentati da' Caporioni, & ad altre Congregationi, ſecondo ſaranno chiamati.

63 Stiano alla guardia della Sacratiſſima Imagine del Santiſſimo Saluatore ſino alla ſera, ſecondo che ſaranno intimati, qual'intimatione debba eſſerli fatta per tre giorni auanti che debbano andare a detta guardia, & non potendo il mandatario a ciò deputato, lo facci intendere ad vno

de' Guardiani, acciò ne possa deputare vn'altro in luogo suo, & gl'impedimenti legitimi siano tre, cioè malatie, prigionia, & absenza da Roma per spatio almeno di dieci miglia.

64 Faccino la lista delli Fratelli delli loro Rioni, conoscano, & sappiano doue habitano, fra due mesi, dopò la loro creatione, acciò se qualcheduno se ne ammalasse possino darne, come deuono, notitia ad vn Visitatore de gl'Infermi, acciò facci quanto conuiene all'offitio suo.

65 S'informi per tutto il mese di Settembre, ciascheduno nel suo Rione, delle Zitelle, che hanno hauute qualsiuoglia doti, che si dãno dalla Compagnia, o Guardiani, se viuono dishonestamente, o se sono morte senza figliuoli, o se habitino fuor di Roma, & di quelle che non sono andate a marito, & hanno hauuto la dote, che vita tengono, o se son morte, & doue habitano, secondo la lista, che li sarà data dalli Guardiani: & del tutto diano relatione sottoscritta di propria mano alli detti Guardiani; acciò ordinino quello si debba fare.

66 Debbano anco dar conto alli Guardiani delli

Fratelli della Compagnia, che muoiono nelli lo ro Rioni; acciò poſſino fargli dire la Meſſa per l'anime loro, ſecondo il ſolito.

Interuenghino perſonalmente a diſtribuire le candele nel giorno della Purificatione della Beatiſſima ſempre Vergine Maria Madre di DIO, detto della candelora, alli Fratelli della Compagnia, quali candele debbano eſſergli portate dal mandatario, inſieme cō la liſta de' detti Fratelli. 67

Dell' offitio de' Priori de' Preti, & del Cappellano del Santiſs. Saluatore.

LI Priori con li Cappellani, & Preti delli Hoſpedali interuenghino a tutte le proceſſioni, che ſi fanno per aprire,& ſerrare la Sacratiſſima Imagine del Santiſſimo Saluatore, alli funerali, & anniuerſarij generali, & particolari,quali la Compagnia è obligata di far celebrare, ouero ſarāno ordinati dalla Congreg. ordinaria, ſenza la quale niuno può eſſer poſto al libro de' detti anniuerſarij,& a tutte le proceſſioni,alle quali andaranno li Guardiani con il corpo della Cōpagnia. 68

69 Il Cappellano del Santissimo Saluatore, il lunedì dopò l'ottaua di Pasqua di Resurrettione, celebri la Messa per l'anima de' Morti della Compagnia, sopra l'Altare di S. Lorenzo, che è posto dietro la Cappella del Santissimo Saluatore, & ogni settimana vna Messa per li Morti, vna di S. Lorenzo, & il Sabbato della Beata Vergine, sopra il medemo Altare.

Dell' offitio del Secretario.

70 IL Secretario interuenga alle Congregationi generali, particolari, & ordinarie, al scrutinio delle Zitelle, & doue sarà chiamato dalli Guardiani.

71 Scriua tutti li Decreti, & deliberationi, che in esse si fanno, tutti gli huomini, che v'interuengono, & ogn'altra cosa che gli sarà ordinata, concernente il suo offitio: legga i Decreti, come saranno notati, auanti siano licentiate le Congregationi, & poi li scriua al libro de' Decreti.

72 Si roghi di tutti li Contratti, & Instromenti, che si fanno per seruitio, & interesse della Com-

pagnia, eccetto però i testamenti, che si fanno da gli ammalati nelli Hospedali; poiche di questi se ne roga lo scriuano d'essi, ancorche il Secretario anchora, se egli vuole, se ne può rogare insolido con detto Scriuano.

Resceriua nelli Protocolli della Compagnia gl'Instrumenti, & Contratti da lui rogati, gli autentichi fra quindici giorni doppo la stipulatione, facci alli protocolli finiti, il repertorio per alfabeto, & si conserui con l'altre scritture nell'Archiuio della detta Compagnia, dal quale non si caui scrittura alcuna senon per interesse della Compagnia, & con riceuuta di chi la pigliarà, da farsi nel libro a ciò deputato. 73

Faccia fedi, dia copia de' detti Decreti, Contratti, & Instrumenti, & d'ogn'altra cosa, & scrittura publica, & priuata, bisognando però per interesse della Cõpagnia, senza pagamẽto alcuno. 74

Noti tutti li Fratelli, & Sorelle, che sono accettate nella Compagnia, nomi, cognomi, patria, Rioni, & Chiese doue sono sepolti quelli per li quali la Compagnia è obligata fare gli anniuersarij. 75

76 Descriua in vn libro particolare gli oblighi lasciati a gli Hospedali, & Compagnia, per legati, & lassite fatte per tali anniuersarij, & interuenga ad essi, & si roghi di quell'atto & d'ogn'altro, che bisogna, per euitare la caducità.

Dell' offitio del Sollecitatore, & Procuratore.

77 LA Compagnia hauerà vn Sollecitatore salariato, & amouibile, ad arbitrio de' Guardiani, il quale debba tener vn libro doue scriua tutte le cause & liti, tanto attiue, quanto passiue, & così le proprie della Compagnia; come quelle dell'heredità, & beni, che sono sotto il gouerno, & protettione della Compagnia.

78 Et alla partita di ciascheduna causa, & lite sopradetta, esprimerà il Notaro, gli Auuersarij, il Giudice, & la natura del giudicio, la quantità, somma, & cosa, che si controuerte, con tutte l'altre sue qualità, & circõstanze, & secondo che andarà caminando il processo di detta causa, & lite: & aggiungerà giorno per giorno, la nota di ciaschedun'atto, che si farà dalla parte.

Si trouarà presente a tutte le Congregationi, che si faranno, tanto ordinarie, quanto straordinarie, & a visite de Casali, & altri beni stabili, nõ solo per poter esseguire quanto li verrà comandato da' Guardiani: ma anco per sapere dal Mastro di casa, Fattore, Essattore, & altri Ministri, li debitori, che pro tempore si doueranno citare, & altre cause, & liti noue, che fossero sopragionte, per notarle al detto libro, con tutti gli atti, che seguiranno di mano in mano, come sopra. 79

Sarà diligenti in sollecitare di spedire le cause, & liti occorrenti, & per sprone dell'espeditione, ad ogni Cõgregatione, presentarà alli Guardiani il detto libro annotato, come sopra, nel quale si possa leggere non solo il stato di ciascheduno: ma anco il progresso che si farà da vna Congregatione all'altra, & a detto effetto li Guardiani, in ogni Congregatione, linearanno il fatto, & vi sottoscriueranno il visa. 80

Detto Sollecitatore non comineiarà causa, o lite d'importanza senza consulta del Procuratore, co'l quale douerà consigliarsi, per il buon gouerno, & felice successo d'ogni sorte di causa & 81

lite,& a detto effetto,oltre il conto che detto Sollecitatore darà nelle ſopradette Congregationi, alla preſenza del Procuratore: douerà inoltre, vna volta la ſettimana per il meno,& quante più volte li ſarà ordinato, andar' a trattare con il detto Procuratore, per ragguagliarlo di quanto paſſa, & pigliar'ordine di quanto debba farſi per beneficio di eſſe, & eſſeguirlo.

82 Occorrendo difficoltà per le quali ſia neceſſaria informatione, o preſenza del Procuratore per trouarſi in contradittorij, pigliar dubij, & informare in voce,& per altra ſodisfattione delli Giudici, & vtilità delle cauſe,& liti, auuiſarà innanzi per tempo, & hauerà cura di ſollecitare che ſcriua, & condurlo doue, & quando biſognarà andare, con dare anco conto nella Congregatione del fatto, & da farſi.

83 Sarà diligente eſſecutore di quanto li verrà cōmandato dal Procuratore, & di quello che li parerà che il Procuratore mancaſſe ne darà ſubito auuiſo alli Guardiani,acciò ſenza pregiuditio delle cauſe, & liti,poſſino procedere ad arbitrio loro, & conoſcendo che la preſenza delli Guardia-

ni fosse necessaria, o potesse giouare in qualche causa, & lite, & suoi atti, li pregarà per tempo, acciò possino interuenire a quello, che fosse opportuno.

84 Terrà fedele & distinto conto di tutte le spese, che giornalmente farà per causa, & occasione delle cause, & liti predette, & in particolare in materia d'estratti, registri, instrumenti publici, fede, atti, & copie d'informationi, o d'altre scritture, se ne farà riceuuta da quelli a chi li pagarà, in vn libro appartato, quale terrà a detto effetto, per doverlo mostrare ogni volta che li sarà dimandato.

85 Non portarà lista di spese fatte nelle cause, & liti, per volerne far spedir mãdato al Cõputista, o altri Ministri, che prima non siano state viste, essaminate, & approuate con sottoscrittione del Procuratore; Et poi si farà il mandato dietro a detta lista sottoscritta, seruando tutti gli altri ordini soliti, nell'espeditione d'altri mandati.

86 Quãdo il detto Sollecitatore per qualsiuoglia causa lasciarà di seruire la Compagnia, debba consegnare in mano del Secretario tutti li libri, & note delle sopradette cause, & liti fatte da altri

per conseruarle nell'Archiuio, non solo per instruttione del nouo Sollecitatore in quelle che pendono: ma anco per memoria della Compagnia delle cause finite, con farsene far riceuuta della quantità delli libri, & fogli, dal detto Secretario.

87 Il Procuratore dell'istessa Cõpagnia sarà prouisionato, & amouibile, ad arbitrio de gl' istessi Guardiani pro tempore, il quale douerà interuenire a tutte le Congregationi, & anco alla visita de' Casali, Case, & altri beni stabili, insieme con il Sollecitatore, quando saranno chiamati.

88 Hauerà cura che le cause & liti siano giuste, & ragioneuoli, & s'incaminino, & difendino con buoni ordini, & diligentemente, dal Sollecitatore, dal quale douerà, oltre la relatione, che sentirà farsi nelle dette Congregationi, procurarne almeno vna volta la settimana, instruttione particolare in camera sua, con matura consideratione, per ordinare, quanto si debba esseguire dal detto Sollecitatore.

89 Ogni volta che sarà auuisato dalli Guardiani, o Sollecitatore, che scriua, o vada di persona alli

Giudici, non mancarà di eſſeguire con ogni diligenza, & conoſcendo difficoltà per le quali conuenga l'aiuto d'Auuocati, ne ricercarà a tempo detti Guardiani, acciò poſſino riſoluerſi, & ſupplire, ad arbitrio loro, per benefitio del negotio.

90 Conoſcendo mancamento nel Sollecitatore, douerà auuiſare li Guardiani che prouedino, & ſarà diligente in riuedere, eſſaminare, & ſottoſcriuere le ſpeſe, che li verranno date in liſta dal Sollecitatore, conforme al giuſto.

91 Debbano anco eſſi Sollecitatore, & Procuratore interuenire, ogni volta che ſaranno chiamati, alle Congregationi, che ſi faranno ogni meſe, per le dette liti, & cauſe.

Dell'offitio del Computiſta.

92 IL Computiſta copij, parola per parola, dal libro dell'eſſattore, l'entrata & vſcita della Cōpagnia, habbia due altri libri ſimili, intitolati vno, rincontro del Camerlengo, & l'altro, rincontro dell'eſſattore, & con eſſi ragguagli l'entrata, & vſcita del libro groſſo.

93 Pigli ogni mese nota dal Secretario di tutti gl'instrumenti d'affitti de' Casali, locationi di case, testamenti, & simili, li scriua in vn libro intitolato giornale, d'onde li riporti al libro graduale, creando li debitori di tali affitti, locationi, lassite, & altre cose appartenenti alla Cõpagnia.

94 Ogni settimana, pigli nota dal Mastro di casa, delle lassite di quelli, che muoiono nell'Hospedale, le noti al detto giornale, & le riporti al libro grosso, come di sopra.

95 Metta distintamente, in vn libro grosso, bilanciato ad vso mercantile, tutte l'entrate, & spese della Compagnia, tutti li debitori, & creditori d'essa, l'entrata & vscita del Camerlengo, & dell'Essattore in debito & credito loro.

96 Ogni mese facci il bilancio, & ragguagli la scrittura di tutta l'entrata, & vscita della Compagnia, & oltre il bilancio, sia obligato, almeno ogni tre mesi, dar'alli Guardiani vn conto distinto, di tutti li residui de' crediti della Compagnia; acciò si possa dalli Guardiani vsare diligenza, che si riscotino, & non inuecchino.

97 Sia anco obligato ogni mese, vedere essattamẽ

te,& cō ogni diligēza,li conti della diſpenſa, cantina,& forno delli detti Hoſpedali,& ogni meſe, dar conto alli Guardiani,in che ſtato ſi trouano.

98 Interuenga alle Congregationi generali,quādo biſognarà dar conto,& a tutte le ordinarie, & quiui riuegga tutti li mandati fatti dal Maſtro di caſa, li ſottoſcriua, calcoli, & riuegga il libro delle ſpeſe fatte da eſſo giornalmente.

Dell'offitio dell'Eſſattore.

99 SArà obligato, nel principio della ſua elettione, dare ſigortà idonea di eſſercitare l'offitio ſuo fedelmente, & con ogni ſollecitudine, & diligenza poſſibile, & di render buono & real conto,ad ogni beneplacito delli Guardiani, & di reſtituire quanto reſtarà debitore.

100 Sarà cura ſua di riſcuotere tutte l'entrate, tanto ordinarie, quanto ſtraordinarie,& altri affetti della Compagnia; conforme al libro da conſegnarſeli dal Computiſta ogni principio d'anno, & altri, che fra l'anno veniſſero, delli quali ſe glie ne douerà dar ordine, o nota.

101 Terrà vn libro, intitolato libro dell'Essattore, nel quale notarà giornalmente li danari della Cōpagnia, che per qualsiuoglia causa li peruerranno in mano, con descriuer il giorno, mese, & anno, & la persona, da chi, & la causa, & per qual termine li riceuerà, & se riscoterà a buon conto, auuerta d'apponere nella partita, oltre le cose soprascritte, che li riceue in conto di tanta somma, con esprimere la somma intiera del debito, & la quantità che riceue, & quello che resta di residuo, & se per il medesimo credito riceuerà alcune partite a buon conto, esprima, oltre le cose sopradette, li danari riceuuti a buon conto, & sotto qual dì, & quello che resta parimente di residuo, & quest'ordine osseruarà sino all'integra sodisfattione, per douer notare nell'vltima partita che è per resto.

102 Ogni settimana, sarà obligato, vn giorno certo almeno, o più, da deputarsi dal Camerlengo, andare a casa sua a portargli tutto quel danaro, che hauerà riceuuto, & sotto le partite da lui, nel libro, come di sopra scritte, si farà fare la riceuuta, quali in essa douerà esprimere la quantita pri-

ma del danaro che riceue, poi in quante partite ſia dall'eſſattore deſcritto, e da che giorno comincino dette partite, & in quale le riceue.

Douerà ritrouarſi a tutte le Congregationi, dare informatione di tutto quello che occorrerà per ſeruitio della Compagnia, annotando in vn foglio tutte le liti, & impedimenti, che li naſcono nella ſua eſſattione, quali ſia obligato dire in ogni Congregatione, acciò biſognando, ſe gli poſſa ſouuenire dell'aiuto del Sollecitatore, Procuratore, o d'altri. 103

Occorrendo che reſti sfittata alcuna caſa, ſarà obligo ſuo, in termine d'otto giorni, dal dì che ella reſtarà sfittata, darne conto in Congregatione, cõ annotare in vn libro intitolato, sfittamenti di caſe, il giorno preciſo, che cominciò a reſtare sfittata, acciò ſi poſſa dalli Guardiani, pigliarui quella prouiſione, che le parerà opportuna, qual libro ſarà cura ſua, preſentare in ogni Congregatione, & mancando di quanto di ſopra, ſia obligato del proprio, a riſtorare la Cõpagnia del fitto, per tutto il tempo che ella reſtarà sfittata, & occorrendo, che alcuna di eſſe haueſſe biſogno de 104

miglioramenti, o reparatione, non possa spendere in benefitio di essa cosa alcuna, senza licenza in scriptis, almeno di vno de' Guardiani.

105 Sia obligato scriuere ogni sabbato, in vn libro maestro, quale si douerà tenere nell'Archiuio tutte le partite, & somme de danari, che hauerà riscosse in quella settimana, nel modo scritto di sopra.

106 Ogni tre mesi almeno, & più spesso, se parerà alli Guardiani, si debba far saldare li suoi conti, quali si debbano sottoscriuere, almeno da due Guardiani.

Delle robbe & beni lasciati alla nostra Compagnia.

107 VEnendo a notitia delli Guardiani, Camerlengo, Essattore, Mastro di casa, o qualsiuoglia altro Ministro dell'Hospedale, lassita, elemosina, o credito occulto della detta Compagnia, douerà ciascuno d'essi, darne subito conto al Cõputista, Sollecitatore, & Secretario, acciò si notino auanti che si riscota, & dubitandosi che per tal dilatione si difficultasse l'essattione, potrà ri-

ſcoterli: ma nell'iſteſſo giorno riferirlo, come ſopra; ſotto pena della priuatione dell'offitio, & altre pene, ad arbitrio delli Sindici.

Dell' offitio del Fattore.

108 IL Fattore della Compagnia debba dar conto di continuo, alli Guardiani, dello ſtato di tutti li Caſali della Compagnia, & ſuoi Hoſpedali, & auuertire con ogni diligenza, che ſiano mantenuti nelli luoghi loro, tutti li Termini, limiti, & confini de' detti Caſali, che li Prati non ſi arrompano, le ſelue non ſi taglino, che non ſi faccino in eſſi Caſali paſſi, nè vi ſi mettano ſeruitù di ſorte alcuna, che li foſſi ſtiano netti, & purgati, ſi conſeruino l'acque & li condotti, ſi mantenghino li fontanili, vigne, cannetti, & horti ſe vi foſſero, & far mantenere li patti alli affittuarij, & che le giuriſdittioni delli detti Caſali non ſiano vſurpate, & trouando coſa alcuna, che apportaſſe, o foſſe per apportare alcun pregiuditio ad eſſi Caſali, debba ſubito darne ragguaglio alli Guardiani, acciò vi poſſano pigliare quelle

prouisioni, che li pareranno conuenienti.

109 Debba ancor vedere con diligenza, che le Case, Torri, o altre habitationi essistenti nelli detti Casali, si mantenghino, & non vadino in rouina, & hauendo bisogno d'alcuna reparatione, o acconcime, ne debba dar conto alli Guardiani, acciò debbano farui fare quello che sarà necessario.

110 Sia obligato, ogni volta che occorrerà, & sarà commandato dalli Guardiani, andar'a vedere detti Casali, & ogn'anno, ogni principio delli mesi di Settembre, di Decembre, d'Aprile, & di Giugno, debba andar' a vedere, con ogni diligenza, tutti li detti Casali, & suoi Termini, limiti, & confini, selue, prati, case, torri, acque, vigne, & horti, & altri loro membri, & pertinenze, & ricordare al Guardiano, che sarà deputato alla cura de' Casali, insieme con vno delli Deputati a' Casali, che nelle dette quattro stagioni, vada con lui, a vedere tutti detti Casali, & altre cose sopradette.

Del-

Dell'offitio de Medici, & Cerusico.

CHe li Medici, & Cerusico delli Hospedali, debbano, in ogni modo, due volte il giorno, andar' a visitare tutti gli ammalati, & ammalate, che per il tempo saranno nelli detti Hospedali,& mancando più d'vna volta,li Guardiani prouedano d'altri. 111

Che debbano fare dette visite con ogni charità, patienza, & diligenza possibile, & ordinare, & procurare, che tutti detti ammalati,& ammalate habbino, & se gli faccino tutte quelle cose, che giudicaranno necessarie per la loro salute. 112

Dell'offitio del Mastro di casa.

IL Mastro di casa, la cui elettione spetta alli Guardiani assolutamente, sarà tenuto, si come l'Essattore, nel principio della sua elettione, dar sigurtà idonea, d'amministrare fedelmente, & realmente le robbe della Compagnia, & suoi Hospedali, & ad ogni semplice requisitione delli Guardiani, renderne fedele,& real conto,& re- 113

ſtituire quanto egli reſtarà debitore.

114 Procurarà di tenere in pace, & quiete la famiglia, & di eſſere più amato che temuto, & occorrendo alcun diſparere tra le perſone d'eſſa, ſarà cura ſua di rimediarui incontinente, nel miglior modo ch'egli potrà: & non potendo per ſe ſteſſo, non mancarà darne conto ſubito, alli Guardiani, & procederà con tutti con carità paterna, hauendo l'occhio per tutto; come buono, & diligente padre di fameglia, & acciò poſſi più compitamente fare il debito ſuo, ſe gli prohibiſce affatto il pernottare fuori dell' Hoſpedale; ſotto pena della priuatione del ſuo offitio; ad arbitrio delli Guardiani.

115 Sarà cura ſua ricordare alli Guardiani tutti gli oblighi della Compagnia, acciò poſſino farli ſodisfare al tempo debito, & dell'adempimento di quelli alli quali è appoſta la caducità, non mãcarà farne rogare il Secretario con teſtimonij, & annotarlo nel libro de gli oblighi di eſſa.

116 A tutti gli anniuerſarij, tanto generali, quanto particolari, alli quali deueno interuenire infalibilmente li Guardiani, non eſſendo legitimamẽ

te impediti, non mancarà d'interuenirui ancor lui, per poter distribuire le candele.

117 Douerà tener tre libri, vno intitolato de' salariati, il secondo di ricordo, il terzo di spese ordinarie.

118 Nel primo, descriuerà tutti li salariati, tanto Medici, come ministri, seruitori, & altri, notando a partita distinta il nome, cognome, patria, giorno, mese, & anno che ciascheduno comincierà a seruire, per quale offitio, & con che salario, & all'incontro di ciascheduna di dette partite scriuerà distintamente il danaro sotto il giorno che se li pagarà.

119 Nel secondo, intitolato di ricordi, notarà tutte le robbe, che si prouederanno per seruitio delli Hospedali, alla compra delle quali, insieme con li Guardiani, & Camerlengo douerà interuenire ancor lui, sempre che sarà chiamato dalli Guardiani, & distintamente a mercè per mercè descriuerà in detto libro il giorno, mese, & anno, & la quantità, o peso, secondo la qualità di esse, & per quanto prezzo, & da chi ella sia cõpra, & a qual ministro sia stata consegnata, dal quale se ne

do-

douerà far fare riceuuta ſotto la partita iſteſſa, per poterne ripigliare da lui conto, & ſotto la medema partita notarà parimente qualſiuoglia ſpeſa, che per eſſa li foſſe occorſo di fare in noliti, porti, condutture, o altro: tutte le robbe, che ſaranno mandate per elemoſina, ſecondo la qualità d'eſſe, deſcriuerà ſotto la partita dell' iſteſſa mercè, con oſſeruare nella deſcrittione d'eſſe il ſopradetto modo, & forma.

120 Et parimente ſarà offitio ſuo, nel medemo libro notare tutti li danari, che li peruerranno in mano, tanto de botti, tritello, cenere, o altro, che venderà, quale però non poſſa vendere, ſenza hauerne prima eſpreſſo ordine dalli Guardiani in ſcriptis, & del ritratto d'eſſe, nella proſſima ſeguente Congregatione, dopò la vendita, deuerà darne conto a detti Guardiani, & contar ſubito il danaro all'eſſattore, con farſene, in piedi della partita, far riceuuta da lui.

121 Nel medemo libro douerà notare tutti li danari, che per elemoſina gli peruerranno in mano, cō notare il giorno, la perſona che li manda, & chi la porta, ſe vorranno manifeſtarlo, & conſignarli

ſu-

ſubito all'eſſattore, con farſene far riceuuta ſotto la partita come di ſopra.

122 Et occorrendo che da detti teſtatori foſſero laſciati mobili alli noſtri Hoſpedali; come dal ſcriuano ne hauerà hauuto noua, quale ſarà obligato dargliela ſubito, non mancarà farne fare diligentemente inuentario incontinente, con interuenirui di perſona inſieme con il ſcriuano, & cō vno delli due Preti, che in quel giorno ſarà di guardia alli Hoſpedali, qual' inuentario ſi debba ſottoſcriuere da eſſi ſcriuano, Prete, & Maſtro di caſa, & il ſabbato immediatamente ſeguente, hauendone con diligenza prima ricuperate, non mancarà darne conto alli Guardiani, & le farà metter' in guarda robba, o in altro luogo, doue parerà a detti Guardiani, & ſe da detti Teſtatori foſſe laſciata altra qualità de' legati, ſarà cura ſua nella prima Cōgregatione, che ſeguirà, & prima ſe occorrerà, darne conto a detti Guardiani, acciò vi prouedano.

123 Nel terzo libro delle ſpeſe ordinarie douerà notare tutto quello che giornalmenre ſpende, tanto per infermi; come per la famiglia, diſtinta-

mente partita per partita, & ogni ſabbato ſarà cu ra ſua, preſentarlo alli Guardiani in Congregatione, acciò da quello di eſſi, che da gli altri due ſarà deputato ſi poſſa apponer il viſa, con il ſuo nome, ſenza la quale ſottoſcrittione non poſſa farſene mandato.

124 Ogni ſera ſi farà portare dal diſpenſiero, & canauaro, li libri della Diſpenſa, & Cantina, per vedere l'eſito di tutto il giorno, & ſe ne farà laſciar copia collationata, & ſottoſcritta dalli detti canauaro, & diſpenſiero, la quale cuſtodirà, per poterſene ſeruire per rincontro, nel riuederli li conti.

125 Debba tenere nelle ſtanze dell'hoſpedale, almeno 600. galline, & l'oua, che faranno, debbano ſeruire ſolamente per ſeruitio delli ammalati d'eſſi Hoſpedali.

Dell' offitio del Priore.

126 PErche la principal cura della noſtra Compagnia conſiſte nel gouerno de gl'Infermi, che vengono a curarſi alli noſtri Hoſpedali; Perciò

è ne-

è necessario hauere perfetti Ministri, quali assistino al seruitio di quelli con ogni carità, & vigilanza, di questi il primo deue essere il Priore sotto del quale deueno stare, & obedire i seruitori, che sono al seruitio del luogo. Douerà il Priore essere huomo accorto, circõspetto, prattico, & vigilante, saper leggere, scriuere, & abaco.

127 Douerà accettato che sia l'Infermo dall'Assistente, farlo confessare auanti si ponga al letto, se la necessità non comporta altrimenti.

128 Essendosi la sera ordinato da' Medici quello debba farsi la mattina in seruitio di ciaschedun' Infermo, deue leuarsi continuamente innãzi giorno, & far dare i siroppi, medicine, far sanguie, & altro, secondo l'ordine lasciato da' Medici, alli quali venuti che saranno la mattina insieme con l'assistente, darà conto di tutto quello che sarà seguito sin'a quell'hora, & osseruarà l'ordine se gli darà per l'auuenire: approssimandosi l'hora del pranzo douerà andar' in cucina insieme con l'assistente, & vedere se è ben condito quello deueno mangiare gl' Infermi, & all'hora debita cibarli, così alle prime, come alle seconde, & alle terze, cõ

forme al bisogno de gl' Infermi, & che sarà stato ordinato dalli Medici.

129 Mentre gl' Infermi mangiano, andarà sempre lui, & il Sottopriore, con vn canestro sotto'l braccio nel quale siano oui freschi, vue passe, melangoli, prugne, & altre cose di conforto, quali andarà distribuendo secondo il bisogno de gl'Infermi.

130 Finito il desinare farà scopare con ogni diligenza l'Hospedale, rifare i letti a ciascun'Infermo, mutar lenzuoli, & camiscie doue occorrerà, & sopra tutto auuertire non s'infracidino li matarazzi, & pagliaricci, & questo disfacendo ogni settimana ciaschedun letto, & facendolo nettare da ogni immonditia, & attendere con ogni studio alla politia del luogo, quale con la continua prattica di tante persone infette suol rendere cattiui odori, con farui li soliti profumi al tempo, & all'occasione.

131 Quando i seruitori saranno a desinare, douerà lasciare le solite guardie nell'Hospedale, per l'occorrenze, che vengono a gl'Infermi, quali guardie se saranno trouate negligenti nelle loro cure, douerà castigarli con contumacie

& se

& ſe l'errore ſarà ſtato notabile,con mandarli via dal luogo: & auuertire irremiſſibilmente,che partito che ſia vn ſeruitore dall' Hoſpedale, non lo debba ripigliare ſenza legitima cauſa, atteſo che per iſperienza ſi vede, quanto partoriſca cattiuo effetto.

132 Tornati che ſaranno li Medici dopò pranzo, con l'Aſſiſtente,darli diſtinto ragguaglio di quello ſia ſeguito a ciaſcun' Infermo,& hauutone ordine eſſeguirlo a tempo.

133 Venuta l'hora della cena, ſeguirà l' iſteſſo ordine del pranzo, così nel vedere le viuande,come nel dare a mangiare,far rifare i letti,ſcopare,profumi,& guardie,le quali guardie douerà auuertire ſi faccino tutta la notte con le ſolite mute, con ogni rigore.

134 Se occorrerà che qualche Infermo ſtia per morire, oltre l'hauerlo fatto confeſſare,& communicare la mattina ſeguente,che ſarà venuto all'Hoſpedale douerà auuertire i Preti a cui tocca, & farli dare l'Eſtrema Vntione,& la raccõmandatione dell'anima, & oſſeruare che detti Preti aſſiſtano continuamente con orationi, & buoni ricordi al

moriente fin che sia spirato, andandosi murando hora per hora, al che trouandoli negligēti ne debba dar conto, di chi hauerà mancato, alli Guardiani, acciò vi prouedano.

135 Et perche questa famiglia serue al luogo pio, doue si conuiene honestà & diuotione, attenderà che li seruitori, che si pigliano, siano senza peso di moglie, per tuor via l'occasione di prattica di dōne, di parente, & d'amiche, ne meno terrà a seruire giouani minori di anni 20. per fuggire ogni disordine.

136 Procurarà che ciascuno di questi seruitori si confessi, & si communichi nelle feste di Natale, il Giouedì Santo, ò la Pasqua, la Pentecoste, & l'Assuntione della Beata Vergine, & la Festa di tutti li Santi, & se occorrerà che alcuno manchi più d'vna volta, lo licentiarà dal luogo.

137 Hauerà sotto di se vn Sottopriore, quale gli aiuti a portare tutti questi pesi, & in assenza del Priore supplisca integramente a tutti gli ordini sudetti, & a questo doueranno i seruitori hauere l'istessa obediēza, & rispetto, che al Priore istesso.

138 Debba esso Priore star di cōtinuo nell'Hospe-

dale

dale, & non debba dar licenza ad alcun seruitore, che vada fuori per suoi negotij, senon per cosa vrgentissima, & inoltre debba auuertire, che li serui tori, che si pigliano siano politi, & non habbiano alcuna sorte di male.

Dell'offitio del Scriuano.

CONuiene che il Cappellano di S. Andrea, & scriuano delli nostri Hospedali sia Sacerdo te, di vita essemplare, di buona dottrina, & ottimi costumi, & habbia qualche prattica d'instrumen tare, acciò si possa rogare de' testamenti, che si faranno da gl'Infermi, & Inferme, che saranno nelli detti Hospedali. 139

Douerà tener vn libro, nel quale scriuerà per alfabetto nome, cognome, patria, nome del padre dell'Infermo, che entrarà nell'Hospedale, il giorno che sarà venuto, & il vestito che hauerà porta to, pezzo per pezzo, & questo farlo in presenza dell'Infermo medemo, insieme con il Priore, scriuendo ciascun di loro, in vn libro particolare, il nome, cognome, patria, padre, & vestito, & que- 140

sto

ſto per rincontrarlo inſieme, ò douendoſi reſtitui re ſe guarirà, ò vero per porlo alla fardellaria delli morti, per conſegnarli alli hebrei, alli quali ſi deueno, come appaltatori.

141 Se l'infermo hauerà danari, oro, argẽto, gioie, ò ſcritture, con l'iſteſſa preſenza dell' Infermo, & del Procuratore, douerà pigliare il conto delli danari, oro, argento, gioie, & ſcritture, & ponerle nella caſſa deputata a ciò, che ſtà nell'Hoſpedale, della quale douerà tenerne lui vna chiaue, & vn' altra il Priore.

142 Pigliate in conſegna tutte le ſopradette coſe, douerà far prima vn bollettino doue ſia notato quello ſia nel fardello, & il colore del fardello, & attaccarui il detto bollettino, & farne vn'altro ſimile, & ponerlo nel letto ſopra il capo dell'Infermo, con il numero delli letti, il terzo bollettino lo metterà con li danari, oro, argento, gioie, & ſcritture, nella caſſa ſudetta, quando ve ne ſiano.

143 Se l'Infermo guarirà ſe gli reſtituirà il tutto intieramente: & volendo far teſtamento, ſe ne rogarà, con i ſette Teſtimonij, come conuiene, ò in lingua latina, ò in volgare, ſecondo la volontà, &

capa-

capacità dell'Infermo: auuertendolo ſopra il tutto,ch'ei non debba laſciare coſa alcuna a neſſuna perſona dell'Hoſpedale,atteſo che le regole della Compagnia eſpreſſamẽte lo prohibiſcono, & laſciando qualſiuoglia coſa a qualſiuoglia perſona dell' Hoſpedale, tale laſſita s'intenda eſſer fatta all'Hoſpedale, & a quello ſi debba applicare.

144 Morto che ſia l'Infermo,douerà la Domenica ſeguente, eſſere con il Maſtro di caſa,& il Priore, & rincontrate inſieme le robbe del fardello, e denari, & altro, ſi conſegnaranno li danari, oro,argento,gioie,& ſcritture al Maſtro di caſa,quali le porrà nel caſſettino della ſopradetta caſſa per eſtraherli al tempo debito, & ne terrà eſſo la chiaue. Il fardello poi ſi porrà nella ſtanza della fardellaria de' morti, per conſegnarlo alli hebrei,alli quali ſono appaltati.

145 Giornalmente douerà regiſtrare nelle vacchette ordinarie, tutti li nomi delli viui,& delli morti, & infilzare tutti li bollettini de' detti Infermi, cioè delli viui da vna parte,& delli morti dall'altra.

146 Sarà obligato fare tutte le fedi de i morti, & viui de' Testamenti, delli quali si è rogato, ò vero trouarà che siano rogati nelli libri delli suoi antecessori de codicilli, o altre scritture, senza replica, o interuallo alcuno, a richiesta di qualsiuoglia persona, o di qualsiuoglia tempo, sì de' viui; come de' morti, & questo senza premio, o guiderdone alcuno: ma solamente per l'amor di Dio gratis, & amore, & partendosi, consegni tutti li libri, testamenti, note, & scritture, che hauerà fatte, in mano del Mastro di casa, o del Secretario, cõ pigliarne riceuuta, per riporla nell'Archiuio.

Dell'offitio de' Mandatarij.

147 CHe li Mandatarij della Cõpagnia tra quindici giorni, dopò la creatione delli offitiali, debbano dare a ciascheduno delli Quattordici la lista delli Fratelli della Compagnia delli loro Rioni.

148 Siano diligenti in intimare tutti li Fratelli della Compagnia per qualsiuoglia Congregationi generali, & particolari, alle quali debbano assi-

stere

ſtere ſino alla fine , ſiano anco obligati intimare tutte le proceſſioni,& aſſiſtentie alla guardia della Sacratiſſima Imagine del Santiſſimo Saluatore,portar panni alle zitelle, che haueranno hauuta la dote,& fare tutte le citationi,intimationi,& qualſiuoglia altri atti Iuridici , che ſarãno neceſſarij , & occorreranno per ſeruitio della Compagnia , & doueranno anco fare qualſiuoglia altre coſe concernenti l'offitio loro , ſecondo che alla giornata dalli Guardiani gli ſarà commandato .

Delle compre , alienationi , locationi , & preſtiti de' beni delle Compagnie .

149 LI beni ſtabili non ſi alienino, nè lochino, nè concedano in perpetuo,a terza,o a qualſiuoglia generatione,o a vita,o a longo tempo,non ſi faccino permutationi, nè commutationi di vita , non ſi concludano concordie ſopra liti,o differenze de beni ſtabili, ſenon in gran neceſſità, & euidente vtilità della Cõpagnia,& in queſto modo .

150 Li Guardiani,nella Congregatione ſecreta,intimata a queſt'effetto , nella quale interuerranno

i Sindici, & il Camerlengo, con li Deputati a' Casali, o la maggior parte di loro, proporranno le sopradette cose, & iui molto ben discusse, a due terzi de voti secreti determinaranno, & decretaranno quello si douerà fare.

151 Li Guardiani poi chiamata la Congregatione generale li notificaranno ciò che hanno trattato, & concluso nella secreta, & se l' istesso sarà vinto dalli due terzi de' voti secreti nella Congregatione generale, l'alienationi, & l'altre cose sudette saranno ben fatte, & valide, & il medemo apunto s'osserui nelle compre de' beni stabili.

152 Le locationi de' Casali a tutti frutti, & ad herbe da noue anni in giù, presa buona sigurtà, & informatione dal Secretario, si possino fare da i Guardiani, Sindici, Camerlengo, & Deputati a' Casali, o maggior parte d'essi, quali debbano far mettere nell'Instrumento delli affitti: che gli affittuarij non possino detti Casali sullocare, nè in tutto, nè in parte, nè fare alcuna cessione, ò patto di dette locationi a gl' infrascritti parenti, & cõfinanti, nè a qualsiuoglia altre persone, che habbiano qualsiuoglia interesse, o liti con gli Hospe-

dali, Compagnia, o Guardiani, anchora come Gouernatori, ò Amministratori de Collegij, maritaggi, o beni d'altri, lasciati in gouerno alla Compagnia, & facendosi dette locationi, o cessioni, o patti, siano in tutto & per tutto nulle, inualide, & si habbino per non fatte.

153 Le locationi de' Casali, & prati ad herbe si possino fare dalli Guardiani, o maggior parte di loro, per vn'anno solamente, & le locationi delle case, vigne, & horti, da noue anni in giù, possino farle detti Guardiani soli, o la maggior parte di essi; purche le dette case, vigne, & horti non passino per ciascheduna cosa cẽto scudi l'anno d'affitto, & passando d'affitto detti scudi cento l'anno, o trouandosi ad affittare li detti Casali, & Prati ad herbe per maggior tempo d'vn'anno, dette locationi, & affitti si debbano fare dalli detti Guardiani, Sindici, Camerlengo, & Deputati, o maggior parte di loro; si come si contiene nelli antecedenti Capitoli.

154 Li Guardiani solo, habbiano auttorità di concordare le liti, & differenze, di dare, & hauere, o qualsiuoglia altra differenza; purche non passi la

som-

somma di scudi cento, & se nõ si osserua puntualmente quanto si contiene in questi Capitoli, qual siuoglia Instromento, & Contratto sia senz'altro, inualido, & nullo; come se fatto non fosse.

155 In alcun modo non si lochino beni stabili, nè Casali a Padri, Figliuoli, Fratelli, nè Nepoti carnali de' Guardiani, nè a chi hà altri beni contigui a quelli della Compagnia, che s'haueranno da locare, & locandosi alli sudetti, gl'Instromenti siano senz'altro nulli, & li Guardiani, & altri offitiali, che v'interuenissero a locare, caschino in pena di scudi cento per ciascuno, d'applicarsi alla Compagnia, oltre li danni, & interessi, a' quali similmẽte siano obligati.

156 Giudicandosi espediente dalli Guardiani, Sindici, Camerlengo, & Deputati a' Casali, si possino affittare li Casali a' vicini, con far obligare gli affittuarij di mantenere li confini, & termini, conforme alla pianta, che se gli mostrarà, & il numero delle rubbia del terreno, che se gli dirà, & anco di far rimisurare detti Casali, due mesi auanti la fine della locatione, a spese d'essi affittuarij, da vn misuratore, da eleggersi d'accordo, acciò si vegga

ſe rieſce la medema quantità .

157 Quindici giorni auanti, che s'affittino li Caſali a tutti frutti, ſi debbano dalli Mandatarij attac care gli Editti per Roma, che ſi vuole affittare il tal Caſale, acciò ogn'vno ne poſſa hauer notitia, & chi hauerà animo di pigliarlo in affitto poſſa fare la ſua offerta.

158 Il Fattore della Compagnia non poſſa affittare Caſali nè altro, benche piccolo terreno, o coſa della Compagnia, nè dar prati a falciare, nè ad herba, nè concludere negotio alcunò ſimile, ſenza licenza in ſcriptis, almeno di due Guardiani. la qual licenza, il Secretario ſe la farà laſciare in mano, quando ſi rogarà del Contratto, altrimenti il Contratto ſia nullo affatto, ſe nõ parerà eſpediente alli Guardiani di ratificarlo.

159 Non ſi preſtino li mobili della Compagnia ſenza licenza in ſcriptis, delli Guardiani, & con riceuuta di chi li pigliarà in preſtito, altrimente preſtandoſi, ſe ſi perderanno, ſia tenuto chi li preſtarà, al valore della coſa perduta, & a tutti i dãni, & intereſſi: & inoltre ſi poſſa licentiare detto Miniſtro, ad arbitrio del Guardiano.

Modo d'accettare li Fratelli, e Sorelle.

160 CHi vorrà esser' accettato nella Compagnia dia vn memoriale alla Congregatione ordinaria, la quale deputi due, per informarsi della vita, & costumi del proposto, conforme alla relatione d'essi si esponga allo scrutinio secreto di detta Congregatione, & Deputati, s'intenda ammesso, se hauerà la maggior parte de' voti.

161 I Figliuoli, o Fratelli delli defonti, con buona relatione de' deputati, si ammettano senz'altro scrutinio: li Deputati si tenghino secreti.

162 Gli ammessi faccino la solita carità d'vn pane di zuccaro per gl'Infermi, & il Secretario non si roghi dell'ammissioni senon fatta detta carità.

163 Per due mesi, auanti la creatione de gli Offitiali, non si ammetta niuno per fratello della Compagnia.

164 Le Donne, diano scritto nome, cognome, patria, & doue habitano, al Cappellano del Santissimo Saluatore, & il Cappellano ad vno de' Guardiani, il quale trouatele idonee, & sottoscritta la

poli-

poliza, la rimandi al Cappellano, acciò la benedica, & riscota il pane di zuccaro, quale consegnarà al Mastro di casa de gli Hospedali, che douerà tenerne nota in vn suo libro particolare, per darne conto alli Guardiani ogni sabbato, & le polize sudette le dia ogni mese al Secretario, & egli le scriua al libro delle Sorelle della Compagnia.

Obligo de' Fratelli.

Dichino ogni giorno li laici, cinque Pater noster, & cinque Aue Maria a laude, & honore del Santissimo Saluatore. 165

Si communichino almeno tre volte l'anno, cioè il giorno di Pasqua di Resurrettione, di Natale, & dell'Assuntione della Beatissima Vergine. 166

Interuenghino a tutte le processioni, che si faranno, per aprire, & serrare la Sacratissima Imagine del Santissimo Saluatore, & anco a quella del Corpus Domini, & a gli Anniuersarij generali, & particolari. 167

Hauuta notitia della morte d'alcun Fratello, i laici recitino tre Pater noster, & tre Aue Maria, 168

& faccino qualche elemosina, secondo il loro potere, per l'anima del fratello morto.

169 Li Preti dicano la Messa per il morto, o almeno ne faccino commemoratione.

Delli maritaggi, & in particolare di quello di S. Francesco.

170 IL maritaggio lasciato dalla Signora Belardina Rustici de Castellani alla nostra Compagnia, & a quella del Confalone per metà, si facci in questo modo.

171 Si congreghino ogn'anno, per tutto il mese di Luglio, li Guardiani dell'vna & l'altra Compagnia, & dall'Essattore, & dal Computista per scrittura, da lasciarsi in mano del Secretario, l'informino dell'entrate dell'heredità di detta Signora, & secondo essa, determinaranno il numero delle Zitelle.

172 Li Guardiani, & Camerlengo della nostra Cōpagnia del Santissimo Saluatore, nominino quella quantità di Zitelle, che si sarà stabilita con li Guardiani del Confalone, che tocchi alla nostra

Com-

Compagnia, quali Zitelle possino essere di qual si voglia Rione di Roma, & debbano hauere le qualità, & requisiti, conforme a gl'infrascritti Capitoli, & le sudette Zitelle così nominate, & che hauerãno dette qualità, & requisiti siano ammesse al sussidio dotale, lasciato dalla detta Signora Belardina, & si diano in nota alli Guardiani del Confalone, acciò le visitino; come all'incontro li nostri Guardiani doueranno visitare l'altra metà delle Zitelle nominate dalli Guardiani del Confalone.

173

Quando si farà il maritaggio lasciato dal Sig. Stefano Crescentij, li Guardiani, & Camerlengo della nostra Compagnia s'informino diligentemente dall'Essattore, dell'heredità di detto Sig. Stefano, per scrittura, da lasciarsi in mano del Secretario, a che somma sono ascese l'entrate di detta heredità in quell'anno, & secondo la quantità di dette entrate, nominino come di sopra, tante Zitelle, quante si potranno maritare, conforme alle dette entrate, le quali Zitelle debbano hauere le qualità & requisiti infrascritti, & nominate che saranno le sudette Zitelle, hauendo le qua-

lità & requisiti, si come si contiene nelli seguenti Capitoli, siano ammesse al sussidio dotale, lasciato da detto Sig. Stefano, & il medemo s'osserui in ogn'altro maritaggio, che sarà lasciato alla nostra Compagnia, se però non ordinarà altro chi lo lasciarà.

Delle Zitelle, & loro qualità.

174 LE Zitelle siano pouere, honeste, di buona fama, & vergini, nate in Roma, di legitimo matrimonio, ò vero venute ad habitarui auanti l'età d'anni dieci, & ancor che fossero andate a stare fuor di Roma per guerre, o peste, che Dio ce ne guardi; purche cessato tale impedimento siano ritornate ad habitare in Roma, & siano di honesti parenti, & sorelle; eccetto che la sorella, o altra parēte dishonesta, & di mala fama nō stasse, nè conuersasse, o hauesse conuersato per il passato, da dieci anni della sua età in sù con lei: perche in tal caso la dishonestà della sorella, o parēti, non gli deue nuocere, essendo ella di buona fama, & delle qualità sopradette, nel che s'apri ben l'occhio.

Dell'età che deuono hauere le zitelle.

LE Zitelle nate in Roma, de padri & madri Romane, ſiano almeno d'età d'anni xv. 175

Le orfane di padre,& madre, ancorche foſſero ſtate foraſtiere,& quelle che ſaranno di padre, o madre Romane, habbino almeno anni ſedici. 176

Quelle nate in Roma,di padre,& madri foraſtieri, debbano hauer almeno anni diciſette. 177

Le nate fuori: ma venute a Roma auanti l'età d'anni dieci, & che haueranno continuato d'habitare in Roma,habbino almeno anni dicidotto. 178

Delle zitelle che nõ poſſono hauer doti dalla Cõpagnia.

NOn s'ammettino al ſuſſidio dotale Zitelle, ch'in qualſiuoglia modo ſtiano al ſeruitio, o in caſa d'altri, eccetto che de' parenti,ſin'al terzo grado incluſiuè, ſecondo il Ius Canonico,o di Comare di Batteſimo, o di perſone,che n'haueſſero tutela, o cura, o alle quali il padre le haueſſe raccomandate, ne meno quelle, che ſtanno ne' Monaſterij; eccettuando però ſe non vi ſteſſe- 179

ro a spese loro in gouerno.

Dell'essortatione, & auuertimenti, che si doueranno fare, & dare alle zitelle, che haueranno hauuto il sussidio dotale.

180 AVanti la vigilia di S. Francesco, almeno da vn Guardiano, co'l Secretario, & Essattore del maritaggio, li porti il panno turchino alle zitelle, che haueranno hauuto il sussidio dotale, lasciato dalla detta Signora Belardina Rustici de Castellani, a pregare Sua Diuina Maestà per l'anima di detta Signora, che ha lasciato il detto sussidio dotale.

181 Di più l'auuisino, che la mattina di S. Francesco, à buon'hora, si trouino nella Chiesa di S. Frãcesco in Trasteuere, accompagnate da qualche Gentildonna, & confessate, acciò si possano communicare, & andare in processione, con la veste di panno turchino, con l'altre, elette dalli Guardiani, & Camerlengo del Confalone.

182 Li medemi modi di portar' il panno di color rosso, & l' istesse essortationi, & auuertimenti si

fac-

faccino alle Zitelle, che haueranno hauuto il sussidio dotale del maritaggio lasciato dal Sig. Stefano Crescentij, eccetto, che queste zitelle doueranno andare in processione nel giorno di S. Stefano Protomartire, dalla Chiesa di S. Andrea del nostro Hospedale, sin'a quella di S. Stefano Rotondo, & al ritorno visitaranno l'Imagine del Santissimo Saluatore, & passando per la Chiesa di S. Gio. Laterano, doue si mostraranno le Teste delli SS. Apostoli, se ne ritornino alla detta Chiesa dell'Hospedale.

Dell'essattore delli maritaggi.

L'Essattore delli maritaggi debba riscotere l'entrate di essi maritaggi con ogni diligēza, & fedeltà, & subito riscosse portarle al banco Depositario; & inoltre sia obligato fare tutte l'altre cose, contenute nelli retroscritti Capitoli dell'offitio dell'Essattore della Compagnia, con dar idonea sigortà. 183

Dechiaratione generale.

184 PErche in molti luoghi di questi Statuti si è detto, che si obligano li Fratelli, & Sorelle a fare, & dire alcune opere pie, & orationi: Però si dechiara, che niun'obligo da noi imposto per vigore di questi Statuti, s'intendi ch'astringa alcun Fratello, o Sorella all'osseruanza, sotto pena di peccato, nè mortale, nè veniale, non osseruando le cose imposteli: ma vogliamo che s'habbiano gli Ordini, & Statuti sudetti; come dati per consiglio, & in forma di fraterna essortatione, giudicando noi, che debba esser'assai basteuole legame, a ciascuno della nostra Compagnia, l'amore di GIESV CHRISTO Sig. nostro, per causa del quale doueranno fare quello che potranno, ricordandosi che tutte le opere buone fatte in gratia, per suo amore, seruiranno alla salute delle anime loro, & per ridurli alla Celeste Patria, alla quale piaccia a sua Diuina Maestà di condurne.

Amen.

Vin-

Vincenzo Cappocci Guardiano, & Deputato.
Francesco della Molara Guardiano, & Deputato.
Paolo Millini Guardiano, & Deputato.
Francesco de Rustici Camerlengo, & Deputato.
Gio. Francesco Salomonio Deputato.
Ciriaco Mattei Deputato.
Prospero Iacobacci Deputato.
Marc'antonio Vitelleschi Deputato.
Fabritio Naro Deputato.
Tiberio Astalli Deputato.
Fabritio Boccapaduli Deputato.
Baldassare Paluzzi Albertoni Deputato.

Et quia ego Stephanus de Rocchis Romanus publicus Dei gratia Apostolica auctoritate Notarius in Archiuio Romanæ Curię descriptus, necnon supradictæ Venerabilis Societatis Sãctissimi Saluatoris, ac illius Hospitalium Secretarius, dum præmissa Statuta reformarentur, ac fierent semper interfui, eaq; manu propria scripsi, idcirco me hic subscripsi. In fidem &c.

Idem Stephanus manu propria.

PRECES DICENDÆ in principio Congregationis.

Yrie eleiſon.
Chriſte eleiſon.
Kyrie eleiſon.
Pater noſter. *Secretò.*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo.
℣. Saluos fac ſeruos tuos.
℟. Deus meus ſperantes in te.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

OREMVS.

A quæſumus Domine fidelibus tuis, vt Spiritu Sancto congregato ſecura tibi deuotione ſeruire mereamur. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

IN FINE CONGREGATIONIS.

KYrie eleiſon.
Chriſte eleiſon.
Pater noſter. *Secretò.*
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Vultum tuum Domine deprecabuntur,
℟. Omnes diuites plebis.

OREMVS.

Xaudi quæſumus Domine ſupplicum preces, & confitentium tibi parce peccatis, & ſi quid offenſionis in hac Congregatione contraximus, Indulgentiam te miſerante conſequamur. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

OREMVS.

Oncede quæſumus miſericors , ac pijſſime DEVS, vt qui in Nomine Tuo congregati ſacram Imaginem Saluatoris Noſtri IESV CHRISTI veneramur in terris, eiuſdem quoq; faciem cum Angelis, & electis tuis contemplari mereamur in Cœlis. Per omnia ſęcula ſęculorum. Amen.

IN ROMA, M. DC. VIII

Nella Stamperia della Reu. Camera Apoſtolica.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.